



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 180 LEGISLATURA N. IX

delibera

784

DE/VP/SPO Oggetto: Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto della quota Fondo non autosufficienze riservata ai religiosi anziani non autosufficienti

Prot. Segr. 885

Martedì 28 maggio 2013, nella sede della Regione Marche, ad Ancona in Via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- ALMERINO MEZZOLANI Vicepresidente
- ANTONIO CANZIAN Assessore
- SANDRO DONATI Assessore
- PAOLO EUSEBI Assessore
- SARA GIANNINI Assessore
- MARCO LUCHETTI Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore
- LUCA MARCONI Assessore

E' assente:

- LUIGI VIVENTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Almerino Mezzolani. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa:
- alla P.O. di spesa:
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il

prot. n.

L'INCARICATO



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: *Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto della quota Fondo non autosufficienze riservata ai religiosi anziani non autosufficienti.*

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

1. Di approvare le modalità di utilizzo e i criteri di riparto della quota Fondo non autosufficienze riservata ai religiosi anziani non autosufficienti di cui all'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prevedere per l'annualità 2013-2014 la quota di € 192.000,00 da destinare alla misura di "Assegno di cura" a favore dei componenti degli ordini religiosi appartenenti alla Chiesa cattolica;
3. di disporre che l'importo di € 192.000,00 venga trasferito agli Ambiti Territoriali Sociali per la liquidazione dei beneficiari finali, sulla base delle risultanze e degli eventuali scorrimenti della graduatoria unica regionale compilata a seguito di bando regionale, per un totale di n. 80 assegni di cura;
4. di stabilire che il Dirigente della P.F Attuazione della Programmazione Sociale provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. l'onere complessivo di € 192.000,00 trova copertura sulla disponibilità del capitolo 53001102 del bilancio 2013 correlato al capitolo di entrata 20109002 (acc.to entrata n° 3711/2010 di € 10.970.264,58).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

*Elisa Moroni*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Gian Mario Spacca)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

*Normativa di riferimento*

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- Decreto del Ministero della Solidarietà sociale di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro delle Politiche per la Famiglia e il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2007;
- DGR n. 985 del 15/06/2009 "Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze e del fondo finalizzato alla permanenza e al ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti";
- Decreto del Ministero della Solidarietà sociale di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro delle Politiche per la Famiglia e il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4.10.2010;
- DGR n. 1580 del 08/11/2010 "Attuazione del decreto interministeriale del 4 ottobre 2010 – Impegno da parte della Giunta regionale all'approvazione del piano attuativo delle iniziative da finanziare con il fondo per le non autosufficienze – Assegnazione aggiuntiva per l'anno 2010";
- DGR n. 1625 del 07/12/2011 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente *Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze*";
- DGR n. 6 del 09/12/2012 "Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze";
- Decreto n. 4/PSI del 08/03/2012 "Attuazione DGR n. 6 del 09/01/2012 – Assegnazione, impegno, liquidazione ed erogazione agli Enti Locali Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali e dell'Unione dei Comuni del Fondo non autosufficienza 2010";
- DGR n. 538 del 23/04/2012 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 6 del 09/01/2012 – Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze";
- Parere n. 32-2012 del Consiglio delle Autonomie Locali – seduta del 22/05/2012;
- DGR n. 864 del 11/06/2012 "Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 6 del 09/01/2012 – Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze";

R



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- DDPF n. 17/PSI del 09/07/2012 “DGR n. 6/2012 – DGR n. 538/2012 – DGR n. 864/2012 Approvazione del bando per la presentazione delle domande di assegno di cura a favore dei religiosi anziani non autosufficienti”;
- DDPF n. 20/PSI del 09/08/2012 “Integrazioni all’allegato B) del DDPF n. 17/PSI del 09/07/2012 – bando per la presentazione delle domande di assegno di cura a favore dei religiosi anziani non autosufficienti”;
- DDPF n. 25/PSI del 25/10/2012 “DDPF n. 17/PSI del 09/07/2012 – Modifiche al punto 4 del decretato”;
- DDPF n. 28/PSI del 06/12/2012 “DDPF n. 17/PSI del 09/07/2012 s.m.i. – Approvazione graduatoria e trasferimento delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali”;
- DDPF n. 3/APS del 07/03/2013 “DDPF n. 17/PSI del 09/07/2012 s.m.i. – Scorrimento della graduatoria e trasferimento agli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse 2^ trimestralità (01/10/2012-31/12/2012);
- DGR n. 596 del 22/04/2013 “Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto della quota Fondo non autosufficienze riservata ai religiosi anziani non autosufficienti”;
- Parere del Consiglio delle Autonomie Locali n. 24-2013 del 17/05/2013.

*Motivazione*

La L.R. n. 37 del 27/11/2012 (*Assestamento del bilancio 2012*) prevede per l’annualità 2013 uno stanziamento di € 9.200.000,00 da utilizzare per gli interventi a favore della non autosufficienza, quali *l’Assegno di cura* e il *SAD*.

Al fine di dare continuità alla misura di aiuto avviata con DGR n. 6/2012 s.m.i. nell’annualità 2012-2013, che prevedeva l’erogazione di n. 80 *assegni di cura* a favore dei religiosi anziani non autosufficienti presenti negli Istituti religiosi del territorio regionale si intende, nell’annualità 2013-2014, procedere al finanziamento di n. 80 assegni di cura per una spesa totale di € 192.000,00. Tali risorse andranno trasferite agli Ambiti Territoriali Sociali per la liquidazione dei beneficiari finali, che saranno determinati attraverso la pubblicazione di un bando regionale e l’elaborazione di una graduatoria unica regionale di potenziali beneficiari.

La scelta di destinare una misura specifica per gli interventi rivolti ai componenti degli Ordini religiosi in condizione di non autosufficienza, è stata dettata dalla necessità di riequilibrare una serie di anomalie segnalate dai territori su alcune graduatorie di Ambito finalizzate all’erogazione dell’Assegno di cura a favore degli anziani non autosufficienti. Infatti, alcune graduatorie approvate a livello di Ambito mostravano ai primi posti una presenza consistente di religiosi anziani, dato che il reddito ISE da loro dichiarato corrispondeva spesso a zero.

Si è ritenuto, pertanto, di separare la linea di finanziamento riservata alla cittadinanza da quella riservata ai religiosi, istituendo uno specifico bando regionale destinato all’erogazione di n. 80 assegni di cura a favore dei religiosi anziani non autosufficienti (esclusi i sacerdoti anziani, per i quali con DGR n. 1254/2009 si era già provveduto a definire una misura specifica).

Per l’attuazione di tale misura, è stato disposto il seguente iter:

- predisposizione di un unico bando regionale per la presentazione delle domande di Assegno di cura c/o i servizi del territorio (*Servizi Sociali del Comune di riferimento, Ambito Territoriale Sociale, UPS/PUA*) a favore di religiosi anziani non autosufficienti in possesso dei requisiti di cui all’Allegato A) del presente atto;
- valutazione delle domande pervenute e preventiva verifica in loco del possesso dei requisiti da parte degli operatori/assistenti sociali degli Ambiti Territoriali Sociali (o servizi sul territorio);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- predisposizione ed invio alla Regione Marche degli elenchi “domande ammissibili” e “domande non ammissibili/escluse” elaborati da parte di ciascun Ambito Territoriale Sociale;
- redazione dell’elenco “domande non ammissibili/escluse” e della graduatoria unica regionale “domande ammissibili” sulla base dell’ISE dichiarato e, in caso di parità, della maggiore età;
- individuazione delle prime ottanta posizioni della classifica e trasferimento trimestrale agli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse necessarie alla liquidazione dei relativi beneficiari.

Vista la DGR n. 596 del 22/04/2013 “Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto della quota Fondo non autosufficienze riservata ai religiosi anziani non autosufficienti”;

Rilevato che in data 17/05/2013 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole n. 24-2013 alla DGR n. 596/2013;

*Esito dell’istruttoria*

Sulla base delle indicazioni riportate nelle motivazioni del presente documento istruttorio, si propone:

1. Di approvare le modalità di utilizzo e i criteri di riparto della quota Fondo non autosufficienze riservata ai religiosi anziani non autosufficienti di cui all’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prevedere per l’annualità 2013-2014 la quota di € 192.000,00 da destinare alla misura di “Assegno di cura” a favore dei componenti degli ordini religiosi appartenenti alla Chiesa cattolica;
3. di disporre che l’importo di € 192.000,00 venga trasferito agli Ambiti Territoriali Sociali per la liquidazione dei beneficiari finali, sulla base delle risultanze e degli eventuali scorrimenti della graduatoria unica regionale compilata a seguito di bando regionale, per un totale di n. 80 assegni di cura;
4. di stabilire che il Dirigente della P.F Attuazione della Programmazione Sociale provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
5. l’onere complessivo di € 192.000,00 trova copertura sulla disponibilità del capitolo 53001102 del bilancio 2013 correlato al capitolo di entrata 20109002 (acc.to entrata n° 3711/2010 di € 10.970.264,58).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giovanni Santarelli)

VISTO  
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI  
IL DIRIGENTE

(Paolo Mannucci)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione, con riferimento alla disponibilità di € 192.000,00 esistente sul capitolo 53001102 del bilancio 2013, correlato al capitolo di entrata 20109002 (acc.to entrata n° 3711/2010 di € 10.970.264,58).

Art. 131.

Il responsabile Controllo contabile spesa

(Tommaso Patrizi)

### PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

IL DIRIGENTE

(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

**Fondo regionale per la non autosufficienza: misura di *Assegno di cura* destinata ai religiosi anziani appartenenti agli ordini religiosi della Chiesa cattolica**

**- Modalità di utilizzo e criteri di riparto -**

Premessa

La finalità degli interventi finanziati con il Fondo regionale per la non autosufficienza è quello di favorire la permanenza o il ritorno in famiglia di persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti, attraverso il potenziamento complessivo del sistema delle cure domiciliari.

Nello specifico della misura di "*Assegno di cura*" riservata ai religiosi anziani non autosufficienti appartenenti agli Ordini religiosi della Chiesa cattolica, la misura adottata si prefigge quale obiettivo il potenziamento del sistema delle cure domiciliari al fine di favorire la permanenza dei soggetti non autosufficienti c/o gli Istituti religiosi di appartenenza.

Destinatari

Sono destinatari della misura di *Assegno di cura* i religiosi anziani non autosufficienti appartenenti agli Ordini religiosi della Chiesa cattolica, residenti e domiciliati nella regione Marche, per i quali siano stati attivati interventi di supporto assistenziale all'interno degli Istituti nell'ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare ("*Piano di Assistenza Individualizzato*" PAI e "*Patto per l'assistenza*") predisposto dal Servizio Sociale di competenza dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, eventualmente in accordo con le Unità Valutative Integrate.

Le funzioni di assistenza e cura potranno essere svolte sia da caregiver informali (es. consorelle/confratelli, familiari, ecc.) che da caregiver formali (es. assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, preferibilmente iscritte/i al registro regionale assistenti familiari, ai sensi della DGR n. 118 del 02/02/2009).

Requisiti per la domanda:

Il/la religioso/a anziano/a assistito/a deve, alla data indicata nel bando regionale:

- aver compiuto 65 anni;
- essere dichiarato/a non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);
- riconoscimento definitivo dell'indennità di accompagnamento (non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento);
- essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali delle Marche ed ivi domiciliato/a;
- Usufruire di un'adeguata assistenza presso l'Istituto religioso di riferimento nelle modalità verificate dall'assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale/Comune, con l'eventuale collaborazione dell'Unità Valutativa Integrata (UVI) per i casi più complessi.

Possono presentare la domanda per l'assegno di cura:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- il/la religioso/a anziano/a non autosufficiente, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- il Priore o la Madre superiora dell'Ordine/Istituto religioso di riferimento;
- i familiari (parente entro il 4° grado e affine entro il 2°);
- il soggetto incaricato della tutela dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

Entità del contributo economico:

L'entità dell'assegno di cura è pari ad € 200,00 mensili e viene concesso per la durata di 12 mesi al termine dei quali la graduatoria unica regionale potrà essere ricostituita con nuovo bando; non costituisce vitalizio, ma supporto personalizzato nell'ambito del "Piano di Assistenza Individualizzato" (PAI).

L'assegno di cura viene interrotto:

I beneficiari dell'Assegno di cura, o chi per loro, sono tenuti a comunicare ai referenti dell'Ambito Territoriale Sociale qualsiasi variazione alla condizione dichiarata in fase di domanda, **entro 10 giorni** dal verificarsi dell'evento, ovvero:

- Inserimento dell'assegnatario in maniera permanente c/o una struttura residenziale;
- accesso del beneficiario al Servizio di Assistenza Domiciliare regionale di cui alla DGR n. 6/2012 (i beneficiari del SAD regionale possono presentare richiesta di accesso al contributo, ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno pertanto decorrerà dal momento di interruzione del SAD regionale successivamente all'approvazione della graduatoria);
- venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti nell'ambito del Piano di Assistenza Individualizzato e del Patto per l'Assistenza;
- venir meno delle condizioni di accesso, e in genere delle finalità previste dall'intervento;
- rinuncia scritta del beneficiario;
- decesso del beneficiario.

Si specifica che in caso di interruzione dell'assegno di cura è prevista l'erogazione del contributo relativo al mese di tale evento, se questo è avvenuto oltre il quindicesimo giorno.

In caso di decesso del/la religioso/a beneficiario/a dell'assegno di cura, gli eventuali eredi dovranno comunicare formalmente all'Ambito Territoriale Sociale **entro 10 giorni** dal verificarsi dell'evento il proprio diritto alla successione, e presentare tutta la documentazione che darebbe diritto alla riscossione dell'assegno di cura maturato: *atto sostitutivo di notorietà attestante chi sono gli eredi del defunto, dove gli stessi autorizzano un soggetto, erede o terzo, alla riscossione dell'assegno di cura con le firme degli stessi eredi, e in allegato copia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno.*

Qualora, allo scadere di detto termine, non sia pervenuta alcuna richiesta da parte degli eredi, le quote dell'assegno di cura maturate potranno essere devolute dagli Ambiti Territoriali Sociali all'Istituto religioso di appartenenza del deceduto, dove è stata svolta l'attività di assistenza e cura.

L'assegno di cura viene sospeso:

- in caso di ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

E' autorizzato a riscuotere l'assegno di cura:

- nel caso di religioso/a anziano/a non autosufficiente capace di intendere e di volere, lo stesso beneficiario o, in caso di impossibilità fisica, persona appositamente delegata;
- nel caso di religioso/a anziano/a non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

In ogni caso, sarà compito dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento effettuare la valutazione dei casi specifici che non consentono l'erogazione della misura direttamente al beneficiario.

Documentazione da presentare per l'accesso al contributo:

Per accedere all'assegno di cura è necessario presentare, assieme alla modulistica prevista dal bando:

- Certificazione di invalidità al 100%;
- Documentazione attestante l'indennità di accompagnamento percepita;
- Dichiarazione reddito ISE, tenendo conto che per accedere al contributo il valore ISE massimo previsto è di € 11.000,00 in caso di religioso anziano non autosufficiente, calcolato sui redditi dell'anno precedente. La Dichiarazione sostitutiva resa ai fini ISE potrà essere sottoposta a controlli anche avvalendosi del Comando della Guardia di Finanza.

Iter procedimentale

**Fase 1 – Pubblicazione del bando regionale e presentazione delle domande**

La Regione Marche provvederà a pubblicare un bando regionale per la presentazione delle domande di *Assegno di cura* a favore dei religiosi anziani non autosufficienti. La pubblicizzazione del bando verrà effettuata attraverso il BUR Marche, su [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e sul sito dei servizi sociali [www.servizisociali.regione.marche.it](http://www.servizisociali.regione.marche.it); inoltre, gli Ambiti Territoriale Sociali dovranno provvedere alla pubblicizzazione dell'iniziativa attraverso la pubblicazione del bando regionale sui territori di riferimento.

Le domande per l'accesso al beneficio dovranno essere presentate dagli interessati c/o i Servizi Sociali del territorio di riferimento (*Servizi Sociali Comune, Ambito Territoriale Sociale, UPS/PUA*), e raccolte a livello di Ambito Territoriale Sociale.

**Fase 2 – Valutazione delle domande pervenute e predisposizione degli elenchi: verifica dei requisiti in loco**

Gli Ambiti Territoriali Sociali dovranno provvedere alla valutazione delle domande. Si specifica che tutta la documentazione pervenuta in originale e in copia c/o i territori (es. *istanza di accesso al beneficio, certificazioni verbali, ecc.*) dovrà essere correttamente registrata e conservata c/o gli Ambiti Territoriali Sociali.

A conclusione della fase di analisi della documentazione pervenuta, l'assistente sociale di riferimento dovrà provvedere ad effettuare le visite in loco per la stesura del *Piano di Assistenza Individualizzato - PAI* (o al suo aggiornamento in caso di soggetti già presi in carico dalla stessa o dai Servizi competenti) e per la verifica delle condizioni operative che consentono la realizzazione di un *Patto per l'assistenza* da sottoscrivere tra le parti, attraverso il quale saranno individuati i percorsi assistenziali a carico dei caregiver, gli impegni a carico dei servizi, la qualità di vita da garantire e le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno assieme alla tempistica di concessione dello stesso.

Il *Patto per l'assistenza* potrà essere sottoscritto dal caregiver durante la visita in loco, ma acquisirà efficacia giuridica soltanto al momento della controfirma del Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale (ovvero, a



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

seguito dell'approvazione con atto formale della graduatoria regionale e determinazione della finanziabilità della domanda, se collocata tra le prime ottanta posizioni della graduatoria).

L'assistente sociale, eventualmente in collaborazione con le professionalità comprese nell'UVI, dovrà garantire periodicamente momenti programmati di verifica del PAI e di rispetto delle indicazioni riportate nel *Patto per l'assistenza*, al fine di valutare l'efficacia dell'intervento e verificare la possibilità di eventuali cambiamenti in corso d'opera, in ordine all'appropriatezza del contributo.

**Fase 3 – Predisposizione da parte di ciascun Ambito Territoriale Sociale degli elenchi “domande ammissibili” e “domande non ammissibili/escluse”**

Sulla base degli esiti delle verifiche in loco, e della predisposizione del PAI e della prima parte del *Patto per l'assistenza*, gli Ambiti Territoriali Sociali dovranno provvedere all'elaborazione degli elenchi delle “**domande ammissibili**” e delle “**domande non ammissibili/escluse**”, da trasmettere alla Regione Marche attraverso una Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, dove dovranno essere riportate le risultanze delle domande pervenute e attestata la corretta conservazione degli atti c/o l'Ambito (la dichiarazione dovrà essere prodotta anche in caso in cui non sia pervenuta alcuna richiesta di contributo).

L'iscrizione agli elenchi delle domande ammissibili non dà accesso al contributo, bensì alla presa in carico della situazione da parte dell'assistente sociale.

**Fase 4 – Approvazione e pubblicazione della graduatoria unica regionale**

La Regione Marche provvederà alla predisposizione di una graduatoria unica regionale delle domande ammissibili elaborata sulla base delle risultanze degli elenchi ATS “*domande ammissibili*”; analogamente si procederà all'elaborazione di un unico elenco regionale delle “*domande non ammissibili/escluse*”. La graduatoria sarà elaborata sulla base del valore ISE dichiarato: in caso di pari ISE verrà data preferenza alla maggiore età. L'iscrizione del nominativo nella graduatoria delle domande ammissibili non dà automaticamente diritto al finanziamento, in quanto lo stesso verrà riconosciuto esclusivamente alle domande collocate nelle prime ottanta posizioni della graduatoria regionale (salvo eventuali scorrimenti per interruzioni dell'assegno).

**Fase 5 – Trasferimento trimestrale delle risorse agli Ambiti per la liquidazione dei beneficiari finali**

La Regione Marche, individuate le prime ottanta posizioni della graduatoria regionale, dovrà provvedere a trasferire trimestralmente agli Ambiti Territoriali Sociali le risorse necessarie per la liquidazione dei relativi beneficiari. Sarà compito di ciascun Ambito Territoriale Sociale comunicare le interruzioni dell'assegno di cura in tempo reale, al fine di provvedere allo scorrimento della graduatoria regionale; inoltre, al termine di ciascun trimestre gli Ambiti dovranno comunicare la situazione di fatto dei beneficiari, specificando eventuali variazioni.

**Fase 6 – Attivazione dei controlli GdF**

Si procederà all'estrazione di un campione statistico della popolazione, rappresentata dalla graduatoria delle domande ammissibili sulla base di criteri individuati dal dirigente competente, per l'attivazione dei controlli della Guardia di Finanza.